

CONVENZIONE TRA LA SOCIETA' DEPURAZIONE SONDRIO E UNITI SPA E IL COMUNE DI PIATEDA PER IL CONFERIMENTO DEI REFLUI PROVENIENTI DAL COMUNE DI PIATEDA ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SONDRIO.

L'anno , il giorno del mese di in Piateda, presso il Municipio in via Ragazzi del 99 n. 1 , i signori:

1) , che interviene al presente atto nella sua qualità di del Comune di Piateda (P.Iva: 00108190141), giusta deliberazione C.C. n. del ;

2) , che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Depurazione Sondrio e Uniti S.p.A., (CF 93004420142) con sede in Piazza Campello n. 1, Sondrio (di seguito indicata per brevità come "SOCIETA"), in virtù dei poteri allo stesso conferiti dallo Statuto

PREMESSO

- che in data 26 gennaio 2011 è stata stipulata la Convenzione tra la società Depurazione Sondrio e Uniti s.p.a. e il Comune di Piateda per il conferimento dei reflui provenienti dal Comune di Piateda all'impianto di depurazione di Sondrio, per il periodo 2010-2011;
- con nota pervenuta l' 11 ottobre 2011, PROT. N. 5667, la Società Depurazione Sondrio e Uniti S.p.a., ha comunicato la propria disponibilità al rinnovo della Convenzione in argomento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della stessa;
- visto l'art. 8 che della Convenzione sopraccitata che cita "L'eventuale rinnovazione della convenzione, per analogo periodo, potrà essere effettuata mediante nuova convenzione da sottoscrivere da entrambe le parti. Qualora il Comune diventi socio della società Depurazione Sondrio e Uniti, la presente Convenzione si intenderà risolta ipso jure.";

**LE PARTI
CONVENGONO E STIPULANO**

quanto segue:

Articolo 1 Oggetto della Convenzione

Oggetto e finalità della presente convenzione é la regolamentazione del conferimento dei reflui del COMUNE così come in premessa identificato, presso il depuratore di Sondrio, la cui gestione è affidata all'Azienda Sondriese Multiservizi S.p.A., con sede legale in Sondrio, Via Ragazzi del '99 n. 19.

Nell'impianto, sulla base di quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia verranno addotte le acque reflue urbane provenienti dal Comune di Piateda, il quale Comune gestisce proprie convenzioni per il servizio di depurazione con il Comune di Montagna in Valtellina per la località Busteggia, con il Comune di Ponte in Valtellina per la località di Carolo e Sazzo e con la Cooperativa Ortofrutticola di Ponte in Valtellina oltre ad eventuali conferimenti provenienti dalla località di Agneda per i quali il Comune di Piateda stipulerà apposite convenzioni rispettivamente con il Comune di Montagna in Valtellina e di Sondrio.

Articolo 2 Riferimenti normativi

- D.Lgs. n° 152 del 03.04.2006 – Norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento Regione Lombardia n° 3 del 24.03.06;
- Regolamento Regione Lombardia n° 4 del 24.03.06;
- Regolamento del COMUNE per il servizio di fognatura approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Piateda in data 27 maggio 2008 n. 22.
- Regolamento per l'utenza dei servizi consortili redatto dal "CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SONDRIO" nel 2002 e approvato nel medesimo anno dai Consigli Comunali dei Comuni Soci

Articolo 3 Competenze del COMUNE

Competono al COMUNE:

- I rapporti con l'utenza (autorizzazione e tariffazione degli scarichi, ecc.);
- La gestione ed il controllo degli allacciamenti fognari, delle infrastrutture di convogliamento e di depurazione degli scarichi.
- Lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla stazione di sollevamento (19 08 01 rifiuti da vaglio).
- La gestione della stazione di sollevamento;
- La comunicazione, previa autorizzazione dalla SOCIETA' di eventuali previsioni urbanistiche che vanno ad aumentare in modo sostanziale il numero degli Abitanti Equivalenti;
- La comunicazione dell' elenco degli scarichi industriali autorizzati dal COMUNE, con specificato:
 - Nome Ditta;
 - Indirizzo dell'insediamento produttivo;
 - Portata annua espressa in mc;
 - BOD5;
 - COD;
 - Solidi Sospesi.

- Installazione del misuratore di portata comprensivo del registratore dei dati.

Articolo 4 Competenza della SOCIETA'

Competono alla SOCIETA':

- Il controllo, le verifiche di taratura e funzionalità nonché la manutenzione del misuratore di portata e la trasmissione dei dati di portata all'impianto di depurazione;
- La trasmissione mensile delle letture effettuate dal misuratore di portata al COMUNE;
- Il rilascio, per la parte di competenza, delle autorizzazioni allo scarico degli insediamenti produttivi;
- Controllo degli scarichi industriali.

Articolo 5 Corrispettivi

La SOCIETA', in virtù degli impegni assunti con il COMUNE, conteggerà i corrispettivi dovuti con le stesse modalità utilizzate per il pagamento da parte dei Comuni soci. Al corrispettivo sarà aggiunta la percentuale del 20% a titolo di profitto di impresa.

Alla presente convenzione si allega a tal fine il prospetto di calcolo del corrispettivo.

Articolo 6 Interruzione del funzionamento dell'Impianto di Depurazione

La Società si impegna a mantenere, a sua cura e spese, il buon funzionamento e la funzionalità dell'impianto di depurazione e ad eseguire, previa comunicazione inviata con congruo preavviso al COMUNE, adeguati interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. Per l'esecuzione degli stessi interventi la Società potrà, qualora strettamente necessario, interrompere il funzionamento dell'impianto di depurazione, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli stessi interventi.

La gestione delle pratiche burocratiche correlate all'interruzione dell'impianto dovranno essere espletate anche per il Comune di Piateda in analogia ai Comuni soci.

Tali sospensioni non comporteranno alcun diritto del COMUNE a richiedere qualsivoglia risarcimento di danni diretti e/o indiretti.

Le eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto di depurazione causati da eventi di forza maggiore o comunque non imputabili a fatti od atti della Società (quali, a titolo meramente esemplificativo, la rottura di parti dell'Impianto di Depurazione, verifiche, disposizioni e/o altri interventi coattivi da parte delle competenti ASL, di Enti pubblici di controllo, ecc.) non comporteranno alcun onere di risarcimento a carico della Società che, comunque, dovrà comunicare per iscritto senza indugio al COMUNE il verificarsi dei suddetti eventi.

Articolo 7 Inadempimenti-Risoluzione

Nel caso in cui una delle parti non adempia alle proprie obbligazioni previste dalla presente Convenzione e tale inadempimento si prolunghi per più di trenta giorni dalla ricezione di una richiesta scritta di adempimento inviata dalla parte adempiente, la parte adempiente avrà la facoltà di risolvere il presente Convenzione per giusta causa, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 8 Durata

La presente Convenzione regola i rapporti per il servizio in oggetto tra la Società e il Comune per gli anni 2012 e 2013 (1.1.2012 – 31.12.2013). L'eventuale rinnovazione della convenzione, per analogo periodo, potrà essere effettuata mediante nuovo accordo da sottoscrivere da entrambe le parti. Qualora il Comune diventi socio della società Depurazione Sondrio e Uniti, la presente Convenzione si intenderà risolta ipso jure.

Articolo 9 Recesso

Il recesso sarà possibile qualora una delle parti lo comunichi all'altra, con preavviso inviato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno di almeno 6 mesi rispetto alla data in cui intende far valere il recesso.

Il COMUNE avrà il diritto di recedere, con effetto immediato, dal presente Contratto, con comunicazione scritta inviata alla Società, nel caso in cui venga revocata, o non venga rinnovata, dalle competenti autorità amministrative l'autorizzazione in virtù della quale la Società svolge legittimamente l'attività di depurazione presso l'Impianto di Depurazione, ovvero nel caso in cui il funzionamento dell'Impianto di Depurazione sia interrotto per una causa di forza maggiore.

Il Comune avrà la facoltà di recedere, con effetto immediato, dalla presente Convenzione, con comunicazione scritta inviata all'altra parte, nel caso in cui la società sia assoggettata a fallimento, concordato preventivo o qualsiasi altra procedura concorsuale o sia posta in liquidazione.

Articolo 10 Comunicazioni e notifiche

Tutte le comunicazioni previste dalla presente convenzione dovranno essere redatte in forma scritta e saranno considerate valide ed efficaci se:

- verranno consegnate a mano o tramite corriere e controfirmate per ricevuta; oppure
- verranno inviate via posta raccomandata (o simile) all'indirizzo di cui in epigrafe (pagina 1) o ad altro/i indirizzo/i di volta in volta comunicati in conformità alla presente convenzione; oppure tramite PEC
- verranno inviate via fax ai seguenti indirizzi:

COMUNE DI PIATEDA
Fax : 0342 370598

Tel : 0342 370221
Per contatti urgenti : telefono 0342 _____
Posta elettronica certificata : _____

SOCIETÀ DI DEPURAZIONE SONDRIO E UNITI S.P.A:

fax : 0342 513275

Tel : 0342 515491

Per contatti urgenti : telefono 3336866741

Le comunicazioni dovranno essere indirizzate:

all'attenzione del Responsabile del Servizio, se inviate al COMUNE

e

all'attenzione del Presidente, se inviate alla SOCIETÀ.

Tutte le comunicazioni inviate in conformità alla presente convenzione dovranno essere considerate come ricevute e notificate nella data di effettiva ricezione.

Articolo 11 Riservatezza

Per tutta la durata della presente convenzione e per un periodo di cinque (5) anni a far data dalla sua cessazione, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, ciascuna delle Parti dovrà mantenere segreti e riservati e astenersi dall'utilizzare di qualsivoglia informazione relativa alla presente convenzione o ricevuta in virtù del medesimo, fatta eccezione per le informazioni che sono nel pubblico dominio, che sono comunque disponibili ad una delle Parti senza violazione di obblighi di riservatezza, che sono necessarie al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla presente convenzione, o la cui rivelazione è prevista da disposizioni di Legge.

Articolo 12 Spese

Ciascuna delle Parti terrà a proprio carico gli oneri della rispettiva assistenza professionale afferente la negoziazione e la stipulazione della presente convenzione.

Articolo 13 Modifiche

Qualsiasi modifica od integrazione della presente convenzione non sarà valida se non risultante da atto scritto debitamente sottoscritto dalle Parti.

Articolo 14 Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti delle altre Parti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui o ivi previsti.

Articolo 15 Invalidità parziale

L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni della presente convenzione non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni.

E' comunque convenuto che, in detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in buona fede e a sostituire l'eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che consegua, quanto più possibile, gli stessi risultati economici e il comune intento delle Parti.

Articolo 16 Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, sono demandate, per la loro risoluzione, ad un collegio arbitrale composto di tre membri secondo le procedure previste dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Sondrio (oppure di Milano se quella di Sondrio non sarà ancora attiva).
Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è quello di Sondrio.

Letto, confermato e sottoscritto:
Piateda, li

.....
COMUNE DI PIATEDA

Società di Depurazione Sondrio e Uniti S.p.A

.....

Allegati:

- Criteri di calcolo del corrispettivo.
- Regolamento per l'utenza dei servizi consortili redatto dal CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SONDRIO (Anno 2002)